



TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO

Seconda Sezione civile, delle procedure concorsuali ed esecuzioni forzate

DECRETO EX ART.14 QUINQUIES L.N.3/2012

Il Giudice

pronunciando sul ricorso ex art.14 ter L.n.3/2012 per la liquidazione del patrimonio
proposto da nato a Massa

ed ivi residente, titolare d'impresa individuale avente sede in Bergamo,

come in atti rappresentato e difeso;

ritenuta la propria competenza territoriale, avuto a tal fine riguardo non già alla
residenza, bensì alla sede legale ed effettiva dell'impresa individuale di cui è
titolare;

considerato che il ricorrente dichiara ed allega di rivestire i requisiti soggettivi di cui
alla legge 3/2012 e deduce di versare in una situazione di sovraindebitamento
incolpevole, tale da essere irreversibilmente incapace di adempiere regolarmente alle
obbligazioni assunte e tale situazione in effetti consta sulla base della
documentazione prodotta;

ritenuto, di contro, irrilevante ai fini dell'apertura del procedimento la deliberazione
della cd meritevolezza, semmai da valutarsi all'esito della liquidazione, in sede di
domanda di esdebitazione;

tenuto conto che la documentazione prodotta è, nei limiti degli elementi di fatto e di
giudizio sottoposti alla cognizione del tribunale, completa;

rilevato che non sussistono le cause di inammissibilità di cui all'art.7 comma II lett.a)
e b) non rientrando il debitore tra i soggetti di cui all'art.1 l.f. e non avendo fatto
ricorso negli ultimi cinque anni ad un dei procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento,

osservato che la domanda di liquidazione è accompagnata dalla relazione
particolareggiata del professionista nominato ex art.15 co.IX L.n.3/2012, il quale dà
atto delle ragioni che hanno determinato l'insolvenza del ricorrente, chiarisce che il
debitore non possiede altri beni personali oltre a quelli descritti e offerti in

liquidazione, attesta la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

preso atto che la documentazione prodotta ha consentito al professionista nominato di ricostruire la situazione debitoria e la situazione economico patrimoniale, valutato che le spese del ricorrente così rappresentate possono ritenersi congrue e compatibili: rilevato che è lo stesso art.15 comma VIII L.n.3/2012 che consente che sia nominato gestore della liquidazione l'Organismo di composizione della crisi e quindi il professionista che ne svolga le funzioni;

considerato che, a tenore dell'art. 14-quinquies, comma 2, l. n. 3 del 2012, nella procedura di liquidazione del patrimonio *"Con il decreto di cui al comma 1 il giudice: a) (...); b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore"* (art. 14-quinquies, comma 2);

rilevata l'imprecisa indicazione normativa di estensione del blocco delle azioni esecutive *"sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo"*, posto che, difettando nella struttura del procedimento qualsivoglia provvedimento di omologa della liquidazione, il blocco non può che investire tendenzialmente la durata dell'intera procedura concorsuale;

valutato che, a fronte della norma evocata, l'art. 14-novies, comma 2, subordina l'operatività effettiva del blocco in parola alle determinazioni del liquidatore, escludendo la legittimità di sospensioni *tout court* delle procedure esecutive in atto e facendo salva, piuttosto, la facoltà dell'organo concorsuale di subentrarvi subitaneamente, rinunciando ad avocare la vendita in sede concorsuale;

considerato che la norma in esame prevede in particolare che *"Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi"*, secondo un meccanismo che mutua a pieno quello contenuto nell'art. 107, comma 6, l. fall.;

ritenuto che lo schema procedimentale sia teso ad economizzare i mezzi processuali in un contesto contrassegnato dal dissesto, di modo che il liquidatore possa evitare di disperdere quelli già adoperati e finanziariamente sostenuti dai creditori, potendosi detto organo concorsuale limitarsi a sfruttarne l'epilogo liquidatorio delle esecuzioni individuali, anche al fine di incassare il ricavato della vendita già in programma, per distribuirlo nella sede concorsuale;

ritenuto che la ratio della previsione sia quella di consentire al liquidatore di sostituirsi senza soluzione di continuità al creditore procedente;
considerato, segnatamente, che quello del liquidatore non è un vero e proprio intervento nella procedura esecutiva, venendo in rilievo la sua sostituzione automatica al creditore procedente, sostituzione dalla quale egli può sottrarsi, se del caso scegliendo di far dichiarare l'improcedibilità dell'esecuzione in atto;

pqm

1. dichiara aperta in favore di da
nato a Massa titolare d'impresa individuale avente sede in
Bergamo, la procedura
di liquidazione mediante la liquidazione del patrimonio disponibile, come ad
oggi composto e ogni altro bene o credito che dovesse sopravvenire nel
corso della procedura e sino alla chiusura della stessa nella titolarità del
debitore;
2. stabilisce la durata della presente procedura in anni quattro a partire dalla
data di deposito del presente provvedimento;
3. nomina liquidatore l'OCC indicato in atti, in persona dell'avv.
4. dispone, ai sensi dell'art. 14 quinquies, 2° co, lett. b), l. 3/2012, che sino al
provvedimento di chiusura ex art.14 novies comma V L.n.3/2012 non sarà
divenuto definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o
proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa
anteriore alla data di presentazione della domanda ex art.14 ter L.n.3/2012;
5. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data
pubblicità con inserimento di succinto estratto sul sito del Tribunale di
Bergamo;
6. ordina la trascrizione del decreto a cura del Liquidatore, presso i registri
immobiliari in relazione al cespite immobiliare ricompreso nel compendio
oggetto di liquidazione;
7. dispone altresì che il liquidatore:
 - proceda alla redazione immediata dell'inventario, alla redazione dell'elenco
dei creditori, inviando la comunicazione di cui all'art.14 sexies L.n.3/2012,
 - provveda alla formazione dello stato passivo ex art. 14 octies L.n.3/2012,

- predisponga un programma di liquidazione ex art.14 novies L.n.3/2012 entro trenta giorni dalla conclusione dell'inventario, organizzando la liquidazione dei beni tramite procedure competitive;
 - dia semestrale informativa all'OCC dello stato di attuazione della liquidazione
8. dispone che il liquidatore preveda tra le forme di pubblicità che saranno stabilite per la vendita dei cespiti anche la pubblicazione di un avviso, contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico, sul portale del Ministero della giustizia nell'area pubblica denominata "portale delle vendite pubbliche";
 9. stabilisce ai sensi dell'art.14 quinquies primo comma lett.f) L.n.3/2012 che gli emolumenti mensili percepiti dal debitore istante siano da questi trattenuti per il suo mantenimento;
 10. autorizza il ricorrente all'utilizzo del proprio conto corrente e della indicata carta prepagata, con obbligo di rendicontazione semestrale al liquidatore;
 11. dispone che della domanda del debitore e del presente decreto sia data pubblicità con inserimento di succinto estratto sul quotidiano Eco di Bergamo.

Si comunichi al ricorrente e al liquidatore

Bergamo, 14/12/2021

Il Giudice
dott. Bruno Conca